



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 26 **OGGETTO:** Accordo quadro tra Università Agraria di Allumiere, Tolfa e Vejano per una linea comune in tema di commercializzazione della massa legnosa proveniente dai boschi. Approvazione.
del 29 GIUGNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, questo giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 24 giugno 2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Consigliere		X
TRINETTI	Alessandro	- Consigliere	X	
STEFANINI	Igino	- Consigliere		X
CONTARDI	Massimiliano	- Consigliere	X	
VELA	Domenico	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
LUCHETTI	Rodolfo	- Consigliere		X
SUPERCHI	Alfonso	- Consigliere		X
ZANNONI	Graziano	- Consigliere	X	
SCARIN	Paolo	- Consigliere		X
PENNESI	Angelo	- Consigliere	X	

E quindi presenti n° 8 assenti n° 5.

Presiede il Sig. **Pasquini Antonio**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Papa Alessandro e Zannoni Graziano** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n° 26 del 29 Giugno 2016

OGGETTO: Accordo quadro tra Università Agraria di Allumiere, Tolfa e Vejano per una linea comune in tema commercializzazione della massa legnosa proveniente dai boschi. Approvazione.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visti:

La L. 1766/1927;

Il R.D. n. 332/1928;

La proposta di deliberazione comune allegata;

Lo schema di bando comune allegato;

Premesso che:

- L'Ente dispone di un patrimonio boschivo suscettibile di utilizzo sia per l'esaudimento dei diritti civici di cui all'art. 4 della L. 1766/1927, sia a livello industriale, in modo da garantire, compatibilmente con il rispetto ambientale, la turnazione dei cedui matricinati e quindi il rinnovamento costante dei boschi;
- Se l'utilizzo di uso civico non garantisce una rendita per l'Ente poiché è rivolto alla popolazione residente per garantire un'economicità familiare indiscussa col solo pagamento del rimborso spese all'Ente, l'utilizzo industriale permette invece una posta certa di bilancio per garantire le attività istituzionali necessarie alla gestione demani civici comunque sempre in nome e per conto della collettività;
- La vendita industriale della massa legnosa ritraibile dai boschi che vanno a turnazione avviene per procedimenti ad evidenza pubblica nei confronti di persone fisiche o giuridiche dimostranti l'idoneità certificata all'utilizzo dei boschi di proprietà di enti pubblici;
- L'utilizzo avviene nel rispetto di un disciplinare scaturente dalle prescrizioni emanate dagli enti sovra ordinati in sede di rilascio di autorizzazioni, dalle previsioni del PGAF se adottato ed autorizzato e dai capitolati d'onere redatti dai professionisti in sede di elaborazione di progetti di taglio;
- Da qualche anno il settore è decisamente in crisi, tant'è, che le vendite per asta pubblica vanno regolarmente deserte e le cessioni avvengono solamente dopo innumerevoli ed estenuanti trattative laddove l'Ente, pur di vendere la legna e garantire una seppur precaria stabilità di bilancio, si vede costretto ad abbassare la stima iniziale e addirittura ad accollarsi le spese tecniche quando, notoriamente e per disposizione dei capitolati, dovrebbero essere di competenza della ditta acquirente;
- La situazione costituisce per l'Ente un dilemma importante: se non si cede alla volontà delle ditte di voler abbassare il prezzo di stima, i boschi risultano invenduti e questo comporta oltre al mancato introito, seppure ridotto a volte drasticamente, anche un danno per l'ambiente dovuto alla mancata turnazione, il conseguente sovra turno ed il risultato finale di un depauperamento del patrimonio boschivo già valutato con i mancati tagli per i quali si è stati costretti mediante il recente progetto LIFE a correre ai ripari.

Preso atto che:

- Oltre alla riduzione del prezzo di stima e dell'accollo delle spese tecniche gli Enti, sovente, devono affrontare anche sofferenze nella riscossione dei crediti vantati nei confronti delle ditte con conferimenti anch'essi costosi a legali ecc..
- La situazione sta diventando insostenibile e quindi, l'Università Agraria di Allumiere, Tolfa, Manziana e Vejano si incontravano ed erano concordi nel cercare una soluzione alternativa;

Ritenuto che:

- Le problematiche sopra riportate, sono le medesime per tutti gli Enti e quindi risulta necessario elaborare una linea comune;
- Altri Enti hanno affrontato il problema mediante un procedimento ad evidenza pubblica per la ricerca sul mercato di ditte boschive bisognevoli di masse legnose consistenti che hanno dato risultati positivi mediante la stipula di contratti con vigenza per tutto il periodo del PAGF;
- Si intende seguire la stessa linea;
- Gli Enti di cui al presente atto, concordavano di stipulare un accordo quadro per l'elaborazione e l'adozione di uno schema di deliberazione e di avviso di asta da inviare all'approvazione ciascuno dei propri consigli universitari anche per costituire un polo laddove una massa legnosa consistente si fonte di attrazione maggiore per il settore industriale della legna;
- Veniva redatto uno schema di deliberazione ampiamente motivato ed uno schema di avviso pubblico a cui dare la massima ostensività anche in ambito europeo che andranno a costituire l'oggetto dell'accordo quadro di cui al presente atto;

Vista:

- Lo schema di accordo quadro riportato di seguito:

ACCORDO QUADRO

TRA

Università Agraria di Allumiere..... qui rappresentata dal rappresentante legale..... Autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con deliberazione del Consiglio Universitario n..... del.....

Università Agraria di Tolfa..... qui rappresentata dal rappresentante legale..... Autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con deliberazione del Consiglio Universitario n..... del.....

Università Agraria di Vejano..... qui rappresentata dal rappresentante legale..... Autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con deliberazione del Consiglio Universitario n..... del.....

Università Agraria di Manziana..... qui rappresentata dal rappresentante legale..... Autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con deliberazione del Consiglio Universitario n..... del.....

Premesso che :

Con il presente accordo quadro le parti recepiscono unanimemente e fanno proprie le motivazioni, le problematiche e le linee di azione rese nell'atto di approvazione del presente accordo quadro, nello schema di deliberazione di approvazione del bando (allegato 1), nel testo del bando (allegato 2).

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 - premesse

Le premesse al seguente accordo, e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

Le parti intendono proseguire nel rapporto di proficua collaborazione le attività nell'ambito del settore forestale, in particolar modo nella commercializzazione della massa legnosa proveniente dai boschi di proprietà;

Art. 3 – Accordi attuativi

Ciascuna delle parti darà corso al procedimento in forma singola nel rispetto e nell'adozione dei documenti condivisi di cui agli allegati 1 e 2. Altresì, le parti convengono che per sortire gli effetti voluti, i procedimenti siano svolti in un medesimo arco temporale che sarà concordato tra gli uffici di Presidenza;

Art. 4 – Oneri

Ciascuna delle parti affronterà le spese in modo singolo impegnando ciascuno il proprio bilancio;

Art. 5 – Durata

La durata è legata al buon fine del procedimento con la sottoscrizione ciascuno dei singoli contratti. Lo scopo del presente accordo è quello di trovare ed attuare una linea comune senza comunque la garanzia per l'eventuale mancato buon fine di una o più parti. Quindi, qualora il procedimento abbia successo non per tutte le parti di cui al presente accordo, coloro che risulteranno beneficiari sono manlevati da qualsivoglia responsabilità per gli altri.

Art. 6 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare A.R.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196

Art. 8 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia;

Art. 9 – Registrazione

Il presente atto si compone di n..... fogli e viene redatto in quattro esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/07/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... Li.....

Università Agraria di Allumiere _____

Università Agraria di Tolfa _____

Università Agraria di Vejano _____

Università Agraria di Manziana _____

PROPONGONO

- 1) Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono per intero riportate di approvare lo schema di Accordo quadro tra Università agraria di Allumiere, Tolfa e Vejano per una linea comune in tema di commercializzazione della massa legnosa;
- 2) Di approvare gli allegati all'accordo quadro 1 e 2;
- 3) Di autorizzare il Presidente alla firma;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE



ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Presidente incarica l'assessore Papa ad illustrare la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 9, votanti n° 8, favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che:

L'Università Agraria di ha natura giuridica di Ente pubblico non economico con personalità giuridica riconosciuta con legge 4 agosto 1894, n. 397, cui è demandato il fine istituzionale di gestire i beni demaniali d'uso civico nel Comune di.....

Tutte le attività, riguardanti il godimento degli usi consentiti, sono disciplinate da regolamenti e dallo Statuto universitario adottati dal Consiglio Universitario nella pienezza dei poteri autonomi e della gestione, seppure, sotto il controllo della Regione Lazio a cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di usi civici con DPR 616/77.

Le fonti del diritto in materia di uso civico derivano da due norme essenziali varate all'inizio del secolo scorso ed ancora vigenti nel loro impianto originario. Si tratta della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal successivo regolamento di attuazione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. Quindi, sebbene gli usi civici siano materia antica con radici consuetudinarie, gli statuti ed i regolamenti, a cui pocanzi si faceva riferimento, devono uniformarsi alle norme suddette.

La legge 1766/1927 nei propri dettami, nello specifico all'art. 4, stabilisce quali sono gli usi civici catalogandoli, a seconda della loro importanza, in usi essenziali o utili per le popolazioni: gli usi essenziali, quando il personale esercizio si riconosca necessario per la vita, gli usi utili, quando comprendono in modo prevalente carattere a scopo di industria. Appartengono agli usi essenziali i diritti di pascolare e abbeverare il bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Pertanto, il diritto alla raccolta della legna per uso domestico rientra tra gli usi consentiti denominati "essenziali" ai sensi dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Tuttavia, ciò non significa che l'utente possa disporre liberamente ed in modo incontrollato dei patrimoni boschivi facenti parte delle proprietà collettive di, Infatti, esistono pronunciamenti giurisprudenziali che impongono agli enti gestori un'azione prudente in materia:

- Sentenza del Commissario agli usi civici di Bologna, 05/12/1930 – Reg. Demani, 1931, 210. – Cons. Serra S. Abbondio c. Comune Fontana Serra.

La sentenza ribadisce l'obbligo di garantire la raccolta della legna ai residenti come uso essenziale sancito dall'art. 4 della legge 1776/1927, ma prevede anche l'onere per l'Ente gestore di preservare i boschi da eccessivo sfruttamento. Risulta evidente che la sentenza nei suoi dettami assorbe la norma ma, al contempo, affievolisce sensibilmente l'efficacia giuridica della stessa allorché l'organo deputato alla gestione intraveda un uso distorto capace di procurare un danno al bosco in presenza non di un uso ma di un abuso.

Risulta evidente la prudenza di cui l'Ente deve necessariamente dotarsi nel corso della propria azione amministrativa di gestore degli usi civici nell'interpretare bene le risorse e soprattutto permetterne il corretto impiego.

Il rapporto risorse/impiego non deriva soltanto dallo jus legnandi degli utenti aventi diritto; nel caso dell'Università Agraria di Vejano subentrano altri fattori di importanza assoluta:

1. Innumerevoli studi scientifici unanimemente concordano sul fatto di assicurare interventi cedui matricinati a turnazione per assicurare una ripresa vegetazionale del bosco. Gli interventi vengono eseguiti sulla scorta di progetti redatti da professionisti idonei che delineano tutte le fasi d'intervento con capitoli d'oneri da rispettarsi scrupolosamente in sede di utilizzo. I progetti sono redatti in ossequio alle disposizioni

legislative e regolamentari in materia forestale di rango nazionale o regionale recipienti le direttive comunitarie;

2. L'uso civico destinato alla popolazione, seppure viene garantito dall'Ente, non riesce ad assorbire la quantità legnosa proveniente dalla turnazione dei boschi. Si rende pertanto necessario provvedere, mediante procedimenti ad evidenza pubblica, a forme alternative di usi industriali che, da una parte garantiscano la turnazione regolare dei boschi, e dall'altra permettano introiti cospicui e vitali per l'Ente da destinare ai costi dell'amministrazione di tutto il patrimonio.

3. Tutto ciò nel rispetto assoluto della legge: comma 2, art. 46, R.D. 332/1928: "Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto della Amministrazione del Comune o dell'Associazione Agraria, con preferenza ai cittadini utenti, espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato dalla vendita".

4. La posta attiva di bilancio derivante dalla legna proveniente dai boschi rappresenta la fonte di attiva principale per l'Ente;

5. Nel caso vengano meno entrate certe come quelle derivanti dalla legna dei boschi ed in mancanza di trasferimenti da parte dello Stato e della regione, come purtroppo accade nonostante sia attribuito agli Enti il compito specifico di tutela e controllo di aree ZPS e SIC, l'Università Agraria si vedrebbe costretta o a chiedere lo scioglimento dell'Ente.

6. Recita così la norma di riferimento: Art. 25 Legge 1766/1927: "Il ministero dell'economia nazionale, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1º, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse. In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono [...]"

7. Ciò rappresenterebbe un aggravio per il Comune di in tempi già difficili per i comuni. In alternativa, non resterebbe l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, art. 46, R.D. n. 332/1928 che così recita: "Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti",

8. La crisi che attanaglia il settore agricolo zootecnico e tutta la società in genere, non suggerisce una rivisitazione in senso accrescitivo delle corrisposte dovute dagli utenti. L'Ente, per favorire la popolazione amministrata, in un periodo come questo dove la disoccupazione regna sovrana, cede la legna per il riscaldamento domestico ai propri utenti ad un corrispettivo ben al disotto del prezzo reperibile sul mercato. Azioni diverse renderebbero vano il mutuo intervento dell'Ente.

9. Risulta pertanto necessario e indifferibile assicurare all'Ente le entrate certe provenienti dalla vendita della legna.

Se il concetto di cui al precedente punto 9) appariva scontato, tant'è che l'esecuzione dei tagli e la legna proveniente veniva affidata a ditte specializzate filtrate dall'obbligo di presentazione di documenti provanti l'idoneità ad eseguire gli utilizzi su boschi degli Enti pubblici, da alcuni anni la cosa non è così pacifica e scontata;

Infatti, le ditte boschive che hanno da tempo immemorabile assorbito l'offerta di legna da ardere da parte degli Enti agrari, e che operano sul mercato con la vendita all'ingrosso o al dettaglio della stessa legna, si trovano in una situazione di fermo per vari motivi: l'avvento del pellet come forma alternativa di riscaldamento domestico in sostituzione della legna, la crisi nazionale che ha investito tutti i settori, le

mutate condizioni climatiche che vede inverni meno rigidi del passato con un conseguente calo della domanda di legna.

Per i motivi suddetti, le aste pubbliche esperite dall'Ente, in un contesto generale e non solo per l'Università Agraria di, vanno regolarmente deserte e ciò che doveva essere un'eccezione, e cioè il fatto di ricorrere alla trattativa privata, ormai è diventata una regola con tutte le sue problematiche (ribassi sul prezzo di stima anziché aumenti ecc, accollo delle spese tecniche per gli Enti quando invece prima erano ad esclusiva competenza delle ditte acquirenti ecc.); inoltre, anche in casi di acquisizione, i pagamenti previsti dal contratto subiscono sofferenza, sono necessarie forme di garanzia alternative come quella di dividere il bosco in lotti con pagamenti parziali riferiti ai singoli lotti ecc...

L'ultima aggiudicazione avvenuta a seguito di gara con presenza di offerte risale al..... Dopo tale data, le aste sono andate deserte e le aggiudicazioni sono avvenute mediante trattativa privata. Ciò ha determinato penalizzazioni di ordine finanziario per l'Ente che si vedeva costretto, suo malgrado e per esigenze improcrastinabili di bilancio (le entrate derivanti dalla vendita della legna rappresentano la posta attiva più importante per l'Ente), ad accettare offerte in riduzione al prezzo di stima originario o derivato. Per esempio, ancorché le spese tecniche (redazione progetto, direzione lavori collaudo) secondo i capitolati siano di competenza della ditta aggiudicataria, pur di vendere la legna ci si vede costretti ad accollarsi anche tali oneri.

Risulta doveroso esplorare altre alternative. Indagini di mercato ci dicono che la legna da ardere non rappresenta più l'unica fonte di riscaldamento domestico per combustione diretta di materiale vegetale.

Rimane un punto fermo: anche in caso di destinazione finale diversa della legna da ardere, che, in ogni caso, non ha rilevanza per l'Ente, l'utilizzo dei boschi avverrebbe comunque nel rispetto della normativa vigente in materia forestale e del costituendo FGAF.

Pertanto, saranno rispettati i turni di ceduzione, il metodo di esecuzione, il quantitativo massimo prelevabile e, soprattutto, verrebbe risolto anche il problema evidenziato costantemente nei sopralluoghi forestali derivante dal frasame residuo giacente a fine utilizzo.

Tale variazione di orientamento è stato ampiamente motivato e non dipende da un cambio di azione suggerito da fattori diversi, ma più semplicemente dalla necessità dettata dall'inopinabile calo di domanda, se non assente, sul mercato della legna da ardere e dalla necessità più importante ed impellente di garantire la ceduzione del patrimonio boschivo compromesso dal mancato taglio per assenza di ditte disposte ad eseguirli.

Anche la contrattazione assumerà a criteri di assoluta prudenza in modo da permettere all'Ente una soluzione di ritorno qualora l'economia di mercato cambiasse ristabilendo una domanda costante di legna da ardere o qualora si prospettassero soluzioni diverse attuabili, al momento non valutabili e sconosciute.

Tale prudenza sarà analogamente adottata in sede di contratto nel prevedere soluzioni non penalizzanti per l'Ente in caso di variazioni della normativa forestale in zone sottoposte a vincolo ZPS e SIC e comunque, in via generale, per cambi di indirizzi, al momento non valutabili, da parte degli enti sovra ordinati.

Da una ricerca effettuata sui siti di altri Enti, analogamente con funzioni di gestione dei demani o domini collettivi, si è appurato l'esito positivo di procedimenti a pubblica evidenza per la vendita della massa legnosa ricavabile nell'arco di vigenza dei Piani di assestamento e gestione forestale;

Ciò comporterebbe, anche per....., una situazione stabile e di tranquillità nei bilanci dell'Ente al momento alquanto compromessi, ed inoltre, anche la fase gestionale dei boschi troverebbe pieno rispetto delle previsioni del costituendo PGAF;

Il rispetto del PGAF mediante una forma contrattuale solida e stabile nel tempo nell'utilizzo dei boschi, risulta determinante per i seguenti motivi:

- L'uso deve essere strettamente legato alla pianificazione forestale;
- Il PGAF mantiene il "sistema bosco";
- Il PGAF valuta il bosco non solo in termini produttivi ma anche come valore sociale e ambientale;
- Il PGAF rispetta ed attua nella gestione dei boschi il principio delle 3 "E": Ecologia, Economia, Etica.

Secondo le teorie economiche delle forme di gestione, in particolare a seguito del premio Nobel assegnato ad Elinor Ostrom il 12 ottobre 2009 sull'analisi della governance dei beni comuni, Non è possibile conservare senza gestire e non è possibile gestire senza convenienza economica.

Al momento risulta indispensabile, istituzionalmente ed ex lege, gestire per conservare un bene comune come il bosco, ma rimanendo così le cose, per tutte le problematiche sopra esposte, la convenienza economica ne risulterebbe compromessa facendo così venir meno il paradigma sopra esposto.

In un sistema laddove appare sempre più incerto l'utilizzo corretto del sistema bosco, (salto dei turni di ceduzione, forme disetanee del bosco ecc..) per le motivazioni addotte, anche la non deperibilità dell'habitat, come fattore predominante dei beni comuni, ne risulterebbe compromessa. Bisogna quindi, assolutamente, trovare altre forme di gestione che prevedano una situazione stabile dal punto di vista finanziario;

Preso atto che:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'8 agosto u.s., su proposta dei Ministri dell'Economia e delle finanze, per la Semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli Affari regionali e le autonomie un decreto legislativo che integra e modifica il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con disposizioni per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Alla luce del suddetto provvedimento, i bilanci devono presentare poste certe;

Il contratto da sottoscrivere al termine del procedimento di aggiudicazione, costituirebbe una posta certa attiva di bilancio con effetto pluriennale;

Considerato che:

Da una ricerca effettuata su Web, si è appurato che anche altri Enti pubblici, trovandosi in situazioni simili, hanno già adottato il procedimento di cui al presente atto;

Ritenuto quindi di

Esperire un tentativo di asta pubblica per la vendita del materiale legnoso proveniente dai boschi dell'Ente nel rispetto del costituendo PGAF ed in via transitoria dei boschi ancora a regime del PGAF in scadenza nel 2014; Il tentativo di asta si intende riferito al periodo di vigenza del redigendo FGAF con le dovute clausole e prescrizioni previste dal bando.

Visto:

Il Bando pubblico che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:

All'interno dell'Ente non vi sono quadri con idoneità tecnica scientifica per esprimere un parere di congruità sulla valutazione dei parametri di cui all'offerta economica esposta preventivamente in via di mera esperienza maturata negli anni;

Con deliberazione della Deputazione Agraria n..... adottata nella seduta del veniva conferito incarico in tal senso a..... già nominata per la redazione del PGAF;

I dott.ri For.li..... inviavano il parere richiesto che veniva assunto al protocollo dell'Ente al n. del

Il parere si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti e votanti n..... favorevoli n. contrari;

DELIBERA

Le premesse si intendono qui per intero qui riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato

Di procedere all'esperimento di un'asta pubblica per la vendita pluriennale del materiale legnoso proveniente dai boschi frazionali dell'Ente. Il tentativo di asta si intende riferito al periodo di vigenza del redigendo PGAF fatte salve le clausole e prescrizioni previste dal bando ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1927, n. 332 per la parte da destinare all'utenza;

Di Approvare il bando di gara allegato.



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Piazza della Repubblica, 29 – 00051 Allumiere (Roma)

C.F. 83000330585 P.I. 02144591001

E-mail univagr.allumiere@tiscali.it Tel. e Fax 0766.96013

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

Per la vendita del materiale legnoso previsto nel PGAF

Adottato con Deliberazione del Consiglio Universitario n..... del.....

Il Presidente

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Universitario n. ___ del ___/___/_____

Rende noto

che il **giorno.....2016** presso la sala giunta della sede della Università Agraria di Allumiere, Piazza della Repubblica 29 avrà luogo pubblico incanto, con il metodo dell'offerta segreta i sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del RD n. 827/1924 al prezzo stabilito con offerte più vantaggiose od almeno pari tale prezzo (offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta), nonché secondo le disposizioni del presente bando, per

PER DEFINIRE LE FUTURE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VENDITA PLURIENNALE DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEI BOSCHI FRAZIONALI DI CUI AL PGAF 2013/2034

1 - STAZIONE APPALTANTE:

Università Agraria di Allumiere – Piazza della Repubblica 29 cap. 00051 Allumiere (Roma) Tel. e fax 0766 96013 Cod. Fisc. 83000330585 sito web www.uniagraria.it giusta Deliberazione del Consiglio Universitario n. 15 del 28/08/2013.

2 - PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta a mezzo di pubblico incanto, l'asta sarà tenuta con il metodo di cui agli artt. 73 lettera B e art. 75 del R.D. n. 827 del 23.05.1924, ossia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla base d'asta di cui al seguente art. 4.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta purché migliorativa della base d'asta.

3 - OGGETTO

L'Università Agraria di Allumiere, al fine di ottimizzare le procedure e garantire un flusso costante delle entrate finanziarie, intende procedere con la vendita dei beni boschivi di proprietà dell'Ente, siti sul territorio di Allumiere, individuati sia dall'adottato ed in corso di approvazione regionale del P.G.A.F. 2013/2034

4 - BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è fissato ad € 12,00 *al mc oltre IVA di legge e non soggetto a ribasso.*
A solo scopo indicativo l'importo complessivo dei lavori di taglio è stimato in €. 2.331.428,68 (stagioni silvane 2017/2034) così determinato:

- La superficie totale di intervento sul periodo di vigenza del PGAF è di Ha. circa.
- quintali di materiale legnoso posti in vendita, stimati secondo i tagli precedenti, superficie Ha. x ql./Ha per un totale di ql.;
- metri cubi stimati secondo i tagli precedenti, ql. / 9ql. al mc. abbiamo un totale presunto di mc.;
- valore economico stimato secondo i tagli precedenti, mc. x € abbiamo un totale presunto di € oltre IVA;
- considerando il PGAF 2013/2034 abbiamo 21 anni di attività forestale, quindi un valore annuo di €.....;
- Valore presunto al momento della stima €. (stagioni silvane nr. dal 2017/2034)
- Per la quantificazione definitiva dei quantitativi faranno fede le singole stime effettuate dai tecnici incaricati, verificate e/o confermate a consuntivo di fine taglio dai tecnici incaricati della Direzione Lavori.

Nelle more dell'approvazione del PG.A.F 2013/2034, l'aggiudicatario, esclusivamente a propria cura e spese, avrà facoltà di provvedere, onde autorizzare le procedure, alla elaborazione e redazione dei progetti di taglio curando altresì l'iter amministrativo autorizzativo con gli Enti preposti nominando un professionista su una terna proposta dall'Ente.

Per i tagli inseriti nel precedente PGAF ed ancora non ceduti, la spesa per la stima, ove già effettuata, sarà a carico dell'aggiudicatario. E' inoltre a carico dell'aggiudicatario, la spesa per la Direzione dei Lavori e quella per i Collaudi Finali di ogni singolo lotto: per questi incarichi – disgiunti - saranno nominati tecnici scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Stazione Appaltante. Per ogni lotto appaltato si provvederà ad individuare un Direttore dei Lavori ed un Collaudatore Finale.

5 - TERMINE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DEI SINGOLI LOTTI DERIVANTI DALL'ACCORDO

La durata dell'accordo è prevista alla scadenza delle annualità silvane previste nel redigendo P.G.A.F 2013/2034. Il termine del taglio sarà definito dal capitolato speciale di ogni singolo lotto, che verrà approvato successivamente con delibera della Deputazione Agraria ed il taglio dei singoli boschi potrà terminare anche dopo la scadenza dell'accordo.

6 - DOCUMENTAZIONE

Il piano di assestamento silvo-pastorale dell'Ente in corso di approvazione per il periodo 2013/2034 nonché i progetti e le stime per i tagli non ancora aggiudicati, sono disponibili presso gli uffici. Le ditte interessate ne possono prendere visione e, previo accordo, potranno essere accompagnate nei luoghi sottoposti a taglio.

7 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente tutta la documentazione del bando di gara dovrà pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente sito in Piazza della repubblica 29 – 00051 Allumiere (Rm) pena esclusione a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre le ore 12,00 del .2016.

In caso di invio per raccomandata dovrà essere trasmesso via fax al n. 0766 96013, entro lo stesso termine, copia della ricevuta di invio della raccomandata.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno oltre l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l'indicazione di tutti i componenti.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nel termine fissato nel bando di gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A documentazione", "B offerta economica".

Nella busta A "documentazione" devono essere contenuti a pena di esclusione:

- 1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 ed ex art. 3 per i cittadini dell'Unione Europea del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, con cui il concorrente attesta:
 - a. nominativo, data di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e qualità di legale rappresentante anche cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; in alternativa il legale rappresentante, che ne sarà responsabile, potrà procedere alla dichiarazione per sé e per i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lettere b) e c) che sono cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
 - b. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.lgs. 163/2006;
 - c. iscrizione alle C.C.I.A.A. per servizi oggetto del bando; in caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara;
 - d. iscrizione, se cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle Attività produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
 - e. non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, amministrazione controllata, di concordato preventivo ordinario (diverso dai casi di cui all'art. 182 bis della legge fallimentare), ovvero di non versare in una situazione di sospensione dell'attività commerciale e di non essersi trovato in una di queste condizioni negli ultimi cinque anni;
 - f. (eventuale e alternativa alla dichiarazione di cui al punto precedente) di trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale (art. 182 bis della legge fallimentare);
 - g. per i soggetti di cui al punto 1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; ovvero di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - h. aver assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
 - i. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
 - j. di trovarsi in regolare posizione contributiva, ai fini del rilascio del DURC (certificato attestante la regolarità d'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL) come da autocertificazione allegata;
 - k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38 comma 1 – lett. 1 del D.Lgs. 163/2006) ed, in particolare dichiara di avere il seguente numero di dipendenti:
 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto è in regola con gli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della stessa legge.

- da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
- di occupare un numero di 15 dipendenti ed avere effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero di occupare più di 35 dipendenti e di aver ottemperato alle norme di assunzione obbligatoria della predetta legge.
- l. di impegnarsi ad applicare per soci – soci cooperatori impegnati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nel Contratto Collettivo di lavoro di categoria;
- m. che l'impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- n. che l'impresa non si trova nell'incapacità a stipulare contratti con la P.A.;
- o. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare di essere in una situazione di controllo e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- p. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure, in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
- q. in caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 163/2006 dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio che indica per quali consorziati il consorzio stesso concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.
- r. dichiara, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari che:
- s. dichiara di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, qualora ciò possa essere richiesto in base a quanto disposto dall'art. 11, comma 9;
- t. di avere preso conoscenza del Bando di Gara, del PGAF vigente e di assumere infine piena responsabilità della sua esecuzione;
- u. indicazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;
- v. di mantenere vincolante l'offerta per almeno 180 giorni;

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della appalto non potranno essere diversi da quelli indicati.

La Commissione aggiudicatrice verificherà che:

- “ i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 - “ le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
 - “ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163;
- 3) cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto a garanzia della sottoscrizione del contratto. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento presso la Tesoreria dell'Ente oppure con apposita polizza fideiussoria. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle Finanze. Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle

agevolazioni previste dall'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%) dovranno obbligatoriamente allegare alla garanzia la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.

La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda associazione temporanea di imprese, deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

4) idoneo impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione per la garanzia provvisoria;

5) idonea dichiarazione da parte di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (art. 41, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006), attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente. In caso di RTI e di consorzi ordinari la referenza deve essere prodotta da tutti i partecipanti alla gara.

6) dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli oneri concernenti la sicurezza sul lavoro;

7) indicazione del domicilio eletto per le eventuali comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax.

8) dichiarazione di autorizzazione per la stazione appaltante all'utilizzo del fax o della posta elettronica per le comunicazioni relative alla procedura di gara.

9) dichiarazione di autorizzare, fin d'ora, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante eserciti – ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 163/2006 - la facoltà di accesso agli atti;

Ai fini del presente regolamento ed in applicazione dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000 vengono considerati equipollenti alla carta di identità:

a) passaporto

b) patente di guida

c) patente nautica

d) libretto di pensione

e) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

f) porto d'armi

g) tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da un'amministrazione dello Stato.

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi dovrà essere presentato:

1. mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;

2. procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;

E' peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

Per i consorzi:

1. atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia autenticata;
2. delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta. In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.

In ogni caso le ATI già costituite e non, ed i consorzi costituiti e non, devono indicare all'atto della presentazione della documentazione amministrativa, la percentuale di servizio svolta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara

Si precisa che – nelle more della stipula del contratto di appalto – è vietata qualsiasi modifica alla composizione delle ATI e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10) nel caso di impresa che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non abbia ancora ottenuto il decreto di ammissione: autorizzazione del Tribunale a partecipare alla gara e parere del commissario giudiziale, se nominato (in mancanza di nomina, provvede il Tribunale);

11) nel caso di imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, e che quindi abbiano ottenuto il relativo decreto: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla appalto, richiamando l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "OFFERTA ASTA PUBBLICA PER STIPULA CONVENZIONE FUTURA VENDITA MATERIALE LEGNOSO ANNUALITÀ 2013/2034.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme ed alle condizioni previste dal regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 25.05.1924, n. 827.

8 - CLASSIFICAZIONE DELL'APPALTO

Vendita di parte del materiale legnoso ritraibile dai boschi di proprietà universitaria con prestazioni sinallagmatiche differite nel tempo.

La tipologia dell'Appalto non è soggetta all'applicazione delle norme contenute dal codice degli appalti, è soggetta unicamente alle disposizioni minime dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede l'aggiudicazione mediante procedure aperte.

9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Possono partecipare alla gara imprese individuali o società di ogni tipo, iscritte alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto della gara (acquisto o taglio legnatico) o, nel caso di imprese estere, iscritte ad equivalente registro nel paese di appartenenza. Le partecipanti devono essere in possesso dei requisiti, le abilitazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa per le imprese boschive;
2. La Ditta potrà partecipare alla gara d'appalto obbligandosi all'esecuzione del contratto nel rispetto delle norme di legge. A tale fine la ditta, anche qualora esegua il contratto tramite

- propri ausiliari, collaboratori o altri soggetti esecutori, dovrà provvedere a garantire tutte le norme in materia previdenziale, di sicurezza del lavoro, di rispetto delle norme forestali;
3. L'azienda dovrà dotarsi del POS (Piano Operativo sulla Sicurezza) al fine di svolgere i lavori nella piena sicurezza dei dipendenti e degli altri soggetti che andranno ad eseguire il taglio;
 4. L'azienda avrà cura di far rispettare ed adottare tutte le regole di messa in sicurezza del cantiere forestale;
 5. L'azienda o coloro che daranno esecuzione al contratto o collaboreranno allo stesso dovranno essere forniti di attrezzature idonee al primo soccorso, altresì, gli esecutori del taglio dovranno essere muniti della certificazione regionale attestante l'idoneità ad eseguire interventi forestali sui boschi appartenenti agli enti pubblici.

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) – coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per contratti equivalenti, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) – coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in forza di precedenti contratti di vendita di taglio legnatico o per la liquidazione di verbali di collaudo di altre vendite;

10 - CONTRATTO, MODALITA' DI PAGAMENTO E ALTRE CONDIZIONI ED INFORMAZIONI

Il prezzo di aggiudicazione (unitario al mc. moltiplicato per tutta la massa legnosa del PGAF) sarà diviso per gli anni di vigenza del contratto. L'importo per ogni anno di competenza sarà versato a cadenza annuale. La prima annualità alla firma del contratto, le altre annualità, anno per anno con scadenza alla stessa data della firma iniziale del contratto.

E' prevista ogni tre anni la compensazione tra l'importo totale fisso triennale determinato come sopra e l'effettivo importo riferito alla massa legnosa reale del triennio desunto dai verbali di stima di ogni singolo lotto boschivo.

Il prezzo di aggiudicazione sarà rivalutato ogni anno, per un importo pari al 100% dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat, con base di calcolo il mese di sottoscrizione del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire all'atto di stipula del contratto, un deposito cauzionale, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo di contratto. La cauzione sarà depositata presso la tesoreria della stazione appaltante.

La cauzione potrà essere sostituita da un atto di fideiussione emesso esclusivamente da istituto di credito o da compagnia Assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Al termine del decennio, (oppure alla metà del corso di vigenza totale del contratto), dalla data di sottoscrizione del contratto, è facoltà delle parti procedere alla rinegoziazione delle clausole contrattuali inclusa la facoltà di risoluzione anticipata del contratto in mancanza di accordo.

A gara espletata verranno restituite le cauzioni provvisorie ai concorrenti ad eccezione di quella dell'aggiudicatario il quale dovrà firmare il contratto entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione versata.

Il verbale di gara non costituisce contratto e l'aggiudicazione diverrà efficace per l'Ente dopo l'approvazione da parte della Giunta Universitaria con apposita deliberazione e sottoscrizione del contratto.

Il taglio colturale dovrà essere effettuato alle condizioni tutte contenute nei progetti di taglio e capitolato d'oneri, redatti dal tecnico designato ai sensi di quanto disposto al punto 4 del presente Bando.

Per quanto riguarda la Direzione dei lavori di taglio ed i collaudi si rinvia a quanto indicato al punto 4.

11 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Per quei tagli la cui stima prevede un quantitativo di legname estraibile pari o superiore a ql. 2.500, previa espressa richiesta alla Ditta aggiudicataria, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di legname destinato ad uso civico a favore della popolazione di Allumiere, al prezzo di euro 4,60 (euro quattro/60) al quintale oltre Iva ai sensi di legge. L'Ente adotterà quale misura di valutazione del peso un coefficiente forfetario, in linea con le tabelle AIEL pari a 9 (nove) quintali per mc. In questa eventualità, la fornitura massima sarà pari a 2.500 quintali/annuo.

Detto quantitativo di legname già tagliato per uso domestico, fasciato o in sacchi da 10 quintali circa, sarà messo a disposizione dell'Ente in luogo stabilito dallo stesso.

Eventuali variazioni normative europee in materia forestale determineranno una rivisitazione del contratto. Analogo effetto potrà aversi a seguito di disposizioni regionali o, comunque, di Enti sovraordinati all'Università Agraria in materia forestale e più in generale in materia ambientale qualora prescrivessero una variazione del PGAF.

Nel caso di incendi boschivi, furti ecc.. od altre calamità che facessero venire meno la massa legnosa ritraibile da una determinata area boscata, l'Università Agraria non sarà obbligata a garantire alla ditta aggiudicataria la legna che sarebbe derivata dalla utilizzazione boschiva ordinaria.

La consegna dell'intera massa legnosa avverrà a seguito della firma del contratto.

In caso di incendio, la ditta aggiudicataria provvederà al taglio di successione ed a tutte quelle operazioni silvane al fine di favorire l'attività vegetativa del bosco. Il valore della massa legnosa effettivamente recuperata sarà concordato tra le parti con separato accordo tra le parti.

12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente avviso, verranno applicate le vigenti disposizioni legislative, le norme del vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed i singoli Capitolati d'onori di ogni lotto.

Gli atti di cui sopra sono visibili presso la segreteria dell'Ente, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni feriali incluso il sabato.

Il presente Bando non vincola in alcun modo l'Ente, che indipendentemente dalle offerte pervenute potrà decidere di non procedere al perfezionamento della procedura a proprio insindacabile giudizio.

Per informazioni rivolgersi agli uffici al 0766 96013: Dott. Luigi Artebani – Rag. Arnaldo Appetecchi – Geom. Gualtiero Testa. email univagr.allumiere@libero.it

IL PRESIDENTE
Antonio Pasquini

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 26 del 29 GIUGNO 2016 con oggetto:

Accordo quadro tra U.A. per una linea comune in tema di commercializzazione della massa legnosa proveniente dai boschi. Approvazione.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li 29.06.2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 29/06/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 29/06/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pasquini Antonio



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal 5 LUG 2016 prot. n° 0889

Allumiere li 5 LUG 2016

IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li 5 LUG 2016

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li 5 LUG 2016

IL SEGRETARIO

